



ORIGINALE

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 / 2024

OGGETTO :

TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
NIGRA dott. Jean-Christophe - Sindaco	Si
DANNA Morena - Vice Sindaco	Si
CACCHIONI Giancarlo - Consigliere	Giust.
DE SIMONE Marco - Consigliere	Si
LETTRY Giada - Consigliere	Si
MAGNONE Monica - Consigliere	Giust.
NOVALLET Mauro - Consigliere	Si
PETRUNGARO Tiziana - Consigliere	Giust.
POMATI Elena - Consigliere	Si
PRIOD Ivan - Consigliere	Si
SARTEUR Simona - Consigliere	Si
SASSI Michela - Consigliere	Giust.
TREVES Stefano - Consigliere	Giust.
VALLET Joseph Vincent - Consigliere	Giust.
VINZIO Nedo Carlo - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	6

Partecipa alla seduta la Signora **FAVRE dott.ssa Elisabeth**, Segretario

Il Signor **NIGRA dott. Jean-Christophe** nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale vigente, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024
--

La sottoscritta esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto esprime:

PARERE	TESTO	ESITO	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Parere di regolarità tecnica	In ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio interessato esprime parere	Favorevole	24/04/2024	FAVRE dott.ssa Elisabeth	_____
Parere di regolarità contabile	In ordine alla regolarità contabile, visto l'art.153 c.5 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL e di conseguenza l'art. 5 c.1 lett.b) del vigente Regolamento comunale di contabilità esprime parere:	Favorevole	24/04/2024	FAVRE dott.ssa Elisabeth	
Parere di legittimità	Sotto il profilo della legittimità, il Segretario dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art.9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 54/1998 esprime parere:	Favorevole	24/04/2024	FAVRE dott.ssa Elisabeth	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026”;

Richiamata la Legge Regionale n. 25 del 19.12.2023, avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026);

Richiamata la legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019, con cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, in materia di imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che l'art. 3, comma 5-quinquies del DL n. 228/2021 convertito in Legge 15/2022, prevede che, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013), secondo cui l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio Comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Evidenziato che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni

avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

Considerato che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

Visto, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

Dato atto che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

Vista, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione

con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Considerato che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b)ter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

Vista la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e ha previsto la costituzione delle Unités des Communes valdôtaines al posto delle Comunità Montane, ed in particolare l'art. 16 “Funzione e servizi comunali da svolgere in ambito sovra comunale per il tramite delle Unités” che ha previsto, tra gli altri, anche il “servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie”;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 24 del 22.04.2024, con la quale in qualità di Autorità di Sub Ato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha preso atto dell'aggiornamento biennale al Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, elaborato secondo i criteri previsti dal nuovo MTR2, e i relativi allegati, predisposti dal sub-ATO D, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 e la suddivisione degli stessi fra i Comuni del comprensorio, imputando per ciascun Comune i costi sulla base delle utenze domestiche e non domestiche, sulla base del D.P.R. 158 del 1999, presenti sul proprio territorio suddivise per categoria omogenea, ai fini della determinazione delle tariffe TARI comunali;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 25 del 22.04.2024, avente ad oggetto: “Approvazione dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa TARI 2024 e del riparto dei costi tra i Comuni del Subato”;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione delle tariffe TARI, per l'anno 2024, determinate sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del subato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.04.2023 ad oggetto: “Tributo sui rifiuti – Tari – Approvazione tariffe per l'anno 2023”;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e dall'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la tassa rifiuti TARI:

T.A.R.I.	Prima rata	15 novembre 2024
	Seconda rata	16 febbraio 2025

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 26.04.2023;

Vista l'istruttoria condotta dall'Ufficio Tributi;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale;

Visti i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL:

- parere di regolarità tecnica reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario Associato;
- parere di regolarità contabile reso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'Ufficio Finanziario Associato;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d), della L.R. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano nei seguenti risultati:

Presenti n. 9
Assenti n. 6
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 0
Contrari n. 0

DELIBERA

- 1. di prendere atto** della revisione al Piano Economico Finanziario pluriennale come da deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 24 del 22.04.2024;
- 2. di approvare** per l'anno 2024 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), determinate con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 25 del 22.04.2024, applicando dei coefficienti omogenei, necessari all'articolazione della tariffa Tari 2024, sulla globalità delle utenze domestiche e non domestiche:

UTENZE DOMESTICHE		
Componenti nucleo familiare	Tariffa fissa al mq.	Tariffa variabile
1	0,62142	50,18173
2	0,72498	85,30894
3	0,79896	100,36345
4	0,85814	110,39980
5	0,91733	145,52701

UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITA' PRODUTTIVE	tariffa fissa al mq.	tariffa variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09956	0,61458
2	Campeggi, distributori carburanti	0,22234	0,78792
3	Stabilimenti balneari	0,16593	0,48851
4	Esposizioni, autosaloni	0,08296	0,55942
5	Alberghi con ristorante	0,35508	1,52856
6	Alberghi senza ristorante	0,26548	1,13460
7	Case di cura e riposo	0,36504	1,41826
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,39158	1,38674
9	Banche ed istituti di credito	0,19911	0,75325
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,36835	1,12673
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,33185	1,89101
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,23893	1,26067
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,30530	1,26067
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,14270	0,91399
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,18252	1,07157
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,46014	3,15168
17	Bar, caffè, pasticceria	1,09511	2,36376
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,76326	2,26133
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,64711	1,96980
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,62607	5,53120
21	Discoteche, night club	0,39822	1,36310
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,16924	0,80368

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

3. di dare atto che sull'importo della TA.RI. non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

4. di stabilire che la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TA.RI.	Prima rata	15 novembre 2024
	Seconda rata	16 febbraio 2025

5. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

7. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

8. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet del Comune di Montjovet ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL PRESIDENTE

NIGRA dott. Jean-Christophe

IL SEGRETARIO

FAVRE dott.ssa Elisabeth

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È pubblicata, in applicazione all'articolo 52bis, 1° comma, della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54
- E resterà affissa all'albo pretorio comunale online per quindici giorni consecutivi: dal **26/04/2024** al **11/05/2024** (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Montjovet, li 26/04/2024

IL SEGRETARIO

(FAVRE dott.ssa Elisabeth)

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È esecutiva, ai sensi dell'articolo 52ter della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54, dal giorno **26/04/2024** (primo giorno di pubblicazione);

Montjovet, li 26/04/2024

IL SEGRETARIO

(FAVRE dott.ssa Elisabeth)
